

LAC Lega per l'abolizione della caccia

Riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente (Legge 349/1986)



O.N.L.U.S.

Sezione Piemonte

Strada comunale della Varda 55 – 10093 Collegno (TO)

Cell: 3336494690 (orario 15,00 – 19,00)

e-mail: lacpiemonte@abolizionecaccia.it

Collegno, 7 marzo 2016

Al Consiglio Regionale del Piemonte
Alla III Commissione consiliare
Palazzo Lascaris
Via Alfieri 15 - Torino

OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE INIZIATIVE LEGISLATIVE DI REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA:

PDL n. 32 del 25 luglio 2014 (F.I. – Lega Nord)

DDL n. 182 del 1/12/2015 (G.R.)

PDL n. 196 del 9 febbraio 2016 (Movimento 5 Stelle)

La PDL n. 32: DA BUTTARE

La PDL n. 32 non raccoglie alcuna delle istanze che giungono dalla società civile che chiedono il contenimento dell'attività venatoria subordinandola alle prioritarie esigenze della collettività o addirittura la sua abolizione.

Le richieste contenute nel quesito del referendum regionale sottoscritto nel 1987 da oltre 60.000 cittadini piemontesi, e per quasi trent'anni negato da una classe politica regionale illiberale e antidemocratica, non trova alcuno spazio nella PDL n. 32. I proponenti raccolgono invece le richieste deteriori dell'estremismo venatorio antepoendo gli interessi di una minoranza armata a tutti gli altri interessi della società civile.

Il giudizio espresso da questa associazione è del tutto negativo.

Nelle proposta vengono recepite le disposizioni della legge n. 157/1992 per quanto riguarda gli aspetti incentivanti l'attività venatoria e ignorati invece quelli che potrebbero aumentare le forme di tutela.

Ove approvata questa PDL farebbe perdere definitivamente la peculiarità che negli anni ha caratterizzato il Piemonte come una delle regioni più virtuose nella tutela della fauna selvatica. La PDL n. 32 conclude il processo di demolizione dei principi di tutela della fauna selvatica vigenti dal 1979 e rafforzati dalla L.R. 22 del 1988, operato con l'abrogazione nel 2012 della L.R. 70/96 al solo dichiarato scopo di impedire il voto popolare.

Tra gli aspetti più eclatanti e condannabili vi sono:

- massimo elenco possibile delle specie cacciabili comprese quelle a grave rischio di estinzione;
- istituzione di aree recintate ove allenare i cani su lepre e cinghiale. Le lepri

- finiscono sbranate e i cani sventrati dai cinghiali impossibilitati a scappare;
- istituzione di aree recintate ove allenare i cani da tana. Qui una volpe messa in una gabbia viene seppellita viva a disposizione per le aggressioni dei cani;
- incentivazione dell'allevamento dei cinghiali;
- introduzione della commercializzazione delle prede dei cacciatori favorendo il business degli animali uccisi e incentivando indirettamente il bracconaggio;
- introduzione della caccia in deroga alle specie protette dalla Comunità europea mai esistita in Piemonte;
- autorizzazione dell'uso dell'arco nella caccia, vietato dalla abrogata LR 70/96. L'arco è mezzo che ferisce e non uccide gli animali causando sofferenze strazianti;
- richiamo al Consiglio dell'Ambiente, organo abrogato dal 2012;
- perdita del legame cacciatore-territorio con incentivazione del nomadismo venatorio di rapina.

Il testo in esame contiene numerose norme che configgono con la legislazione statale e che determinerebbero evidente **illegittimità costituzionale**.

Appostamenti fissi

- art. 17 - Illegittimità costituzionale - Le disposizioni contenute configgono con le leggi dello Stato e con la potestà esclusiva della legislazione statale. La Regione non può esentare a priori gli appostamenti fissi dalle autorizzazioni paesistiche, perché questo contrasta col Codice dei Beni culturali e del paesaggio d.lgs. 42/2004, presidiato da disposizioni penali (l'art. 181). Esistono già impugnative del Governo su questo aspetto di illegittimità costituzionale.

Il Governo ha recentemente impugnato alla Corte Costituzionale la L.R. n. 29/2015 della Regione Liguria. Il testo è visibile sul sito del Ministero:

<http://www.affariregionali.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=10525>

Il testo dell'impugnativa del Governo presso la Corte Costituzionale di 4 articoli in materia di caccia della L.R. Liguria 29/2015 riguarda recupero capi feriti di cervidi nei giorni di silenzio venatorio, periodo addestramento cani fissato con legge regionale, ampliamento facoltà rispetto alle opzioni di caccia in via esclusiva, soggetti abilitati al controllo faunistico. Alcuni di questi aspetti sono esistenti nella normativa in esame.

- art. 21 Illegittimità costituzionale. Controllo della fauna: mancato recepimento delle prescrizioni dell'art. 19 della L. 157/1992.

Riguardo agli abbattimenti in periodi e zone di divieto per il controllo faunistico, si segnala il quarto ed ultimo punto di contestazione, che ribadisce, ovviamente, il contenuto dell'art. 19 della legge 157/92.

"Inoltre, lo stesso articolo 19, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 157 del 1992, prevede che i piani di abbattimento debbano « essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio».
La norma statale, pertanto, prevede che i piani di abbattimento debbano essere attuati esclusivamente dai soggetti elencati, ovvero dalle guardie venatorie provinciali, dai proprietari e conduttori dei fondi e dalle guardie forestali e comunali.

In particolare, i cacciatori che non risultano proprietari dei terreni non possono mai coadiuvare nei piani di abbattimento i soggetti pubblici preposti.

La Corte Costituzionale ha già riconosciuto che «l'identificazione delle persone abilitate all'attività in questione compete esclusivamente alla legge dello Stato e che, al riguardo, l'art. 19 della legge n. 157 del 1992 contiene un elenco tassativo (sentenza n. 392 del 2005; ordinanza n. 44 del 2012)» (sentenza n. 107 del 2014). Alla luce delle precedenti considerazioni, la norma regionale de qua ampliando la platea dei soggetti ai quali spetta attuare i piani abbattimento viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in riferimento all'articolo 19, comma 2, legge 157/1992, in violazione del parametro di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».

In tal senso, del resto, si è già orientata la Corte costituzionale con riferimento ad una legge con la quale la Regione Veneto aveva abilitato all'esecuzione dei piani di abbattimento non solo le persone indicate dall'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, ma anche i cacciatori residenti negli ambiti territoriali di caccia.

Per questi motivi le norme sopra indicate devono essere impugnate ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione."

Il c. 10 dell'art. 21 prevede che gli introiti delle azioni di controllo siano incamerati da ATC e CA. Ciò non è possibile trattandosi tali comitati di soggetti privati mentre la fauna selvatica è bene indisponibile dello Stato che non può essere ceduta se non con le procedure previste per l'alienazione di beni pubblici;

- estensione della stagione venatoria a tutto l'anno.

Giudizio conclusivo: da buttare.

Il DDL n. 182: DA BUTTARE

Il DDL presentato dalla Giunta Regionale non si discosta molto dalla filosofia sottesa alla PDL precedente. La Giunta Regionale raccoglie con questo proposta le deteriori richieste provenienti dal mondo venatorio. Per alcuni versi è addirittura peggiore della precedente.

La LAC ho sottoscritto insieme ad altre undici associazioni un documento critico riguardante questo DDL definendolo: **INACCETTABILE** Ne riprendiamo il testo.

Il DDL in oggetto si presta a severe critiche per quanto riguarda aspetti democratici legati alle vicende referendarie regionali, di trasparenza e di partecipazione, non affronta in modo organico e tecnicamente accettabile le problematiche legate alla gestione della fauna selvatica, sono presenti norme contraddittorie e di non chiara interpretazione, contiene macroscopiche mancate conoscenze della legislazione nazionale vigente e presenta aspetti di illegittimità costituzionale.

Le richieste referendarie e il rispetto della volontà popolare

Il ddl non accoglie alcuna delle richieste contenute nel quesito referendario del 1988 e che, causa la politica ostruzionistica della Regione, non ha mai potuto essere sottoposto al giudizio degli elettori. Addirittura, all'unico e dichiarato scopo di evitare il referendum, nel 2012 Il Consiglio Regionale decise di abrogare la Legge Regionale n. 70/96 allora vigente in materia di caccia andando così in direzione esattamente opposto a quelli che erano gli intendimenti dei promotori il referendum.

Ricordiamo che gli aspetti più caratterizzanti del quesito referendario sono una drastica riduzione delle specie cacciabili (limitate a cinghiale, lepre e fagiano), il divieto di praticare l'attività venatoria nelle giornate di domenica e su terreno coperto da neve, l'abolizione dei privilegi – in termini di carniere consentito – concessi alle aziende faunistico-venatorie.

Una legge-delega

Il ddl si configura soprattutto come una “legge-delega”, che si limita a fissare principi molto generali e demanda a successivi provvedimenti della Giunta la definizione degli aspetti più caratterizzanti l'attività venatoria: ad esempio specie cacciabili, periodi di caccia, definizione dei carnieri, ecc. Sono infatti ben 13 i regolamenti di attuazione che la Giunta Regionale dovrà approvare per poter regolamentare l'attività venatoria: ad essi vanno ovviamente aggiunti il calendario venatorio ed i piani per il prelievo di determinate specie. Appare evidente come tale scelta sia stata suggerita soprattutto dalla volontà di impedire che, su un testo più preciso, possa essere riproposto il quesito del referendum del 1988, possibilità questa esplicitamente affermata in una delle numerose sentenze che hanno contraddistinto l'ormai quasi trentennale vicenda referendaria. Tuttavia, ci pare che lasciare alla Giunta Regionale il compito di stabilire le più importanti norme per l'esercizio venatorio rappresenti un atto di scarsa democrazia, trasparenza e partecipazione.

Evidente illegittimità costituzionale

La possibilità prevista dal comma 6 dell'art. 2 che la Giunta Regionale possa escludere dalla protezione della Legge n. 157/1992 una qualunque specie faunistica viola la potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema sancita dall'art. 117 della Costituzione. L'art. 2 bis della legge n. 157/1992 “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*” affida questa prerogativa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ed in ogni caso limitandolo alle sole specie alloctone.

Mancata conoscenza della legislazione nazionale

Il DDL prevede, per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, la partecipazione di rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio Nazionale dell'Ambiente. Gli estensori del DDL non sono a conoscenza che il Consiglio Nazionale dell'Ambiente è stato abolito con la Legge n. 135 del 2012 e non è più operativo dal 25 luglio dello stesso anno.

Incentivazione della presenza del cinghiale sul territorio

La proposta di commercializzazione della carne degli animali abbattuti, il mancato divieto di allevamento della specie cinghiale e l'incentivazione dell'attività venatoria a questa specie, anche attraverso l'immissione di questi animali in apposite aree, determinerà l'incremento dei danni alle attività agricole.

Il DDL, ove approvato, porterà quasi sicuramente a effetti opposti a quelli che si vuole perseguire, e cioè una riduzione nel numero di specie che interferiscono con le

attività agro-pastorali. Infatti, come l'esperienza dei piani di prelievo ai cinghiali ha ampiamente dimostrato, il mondo venatorio non ha nessun interesse a che il numero di cinghiali diminuisca ed agisce in modo tale che ciò non succeda. La possibilità di trarre dalla propria attività non solo soddisfazione e piacere, ma anche un tornaconto economico, causerà quindi ulteriore peggioramento della situazione.

L'istituzione di aree recintate per il prelievo di ungulati provenienti da allevamenti appare un'ipotesi del tutto assurda e ingiustificata, innanzitutto perché favorisce la proliferazione di allevamenti di tali animali, che invece dovrebbero essere rigorosamente vietati.

Il DDL sembra tutelare più gli interessi del cacciatore che quelli del mondo agricolo.

Maltrattamento degli animali

La realizzazione di aree recintate per l'allenamento dei cani su fauna selvatica liberata è causa di maltrattamento per gli esemplari utilizzati. Quando un cinghiale non può fuggire ed è aggredito dai cani impazzisce di paura e si difende causando gravi ferite ai segugi impiegati.

Le volpi seppellite vive in cunicoli sotterranei per allenare i cani da tana rappresentano una espressione di inusitata crudeltà e barbarie. Le aree recintate per l'allenamento dei cani non possono essere accettate da una società che si professa civile.

Mancata tutela delle specie in declino numerico o a rischio di estinzione

Il DDL, non prevedendo un elenco di specie cacciabili né periodi per l'esercizio venatorio, rimanda alla permissiva legislazione nazionale dove sono indicate come cacciabili specie assenti o in grave declino nella nostra regione. Viene persa ogni specificità della nostra regione.

Non è chiaro cosa intenda la "*particolare tutela*" prevista dal comma 5 dell'art. 2 riferita alle specie appartenenti alla tipica fauna alpina e agli uccelli di cui alla Direttiva 2009/147/CE. Sembrerebbe ovvio che ci si riferisca a un divieto generalizzato dei prelievi venatori. Ma allora sarebbe molto più chiaro e meno foriero di equivoci e interpretazioni soggettive inserire tale divieto in modo esplicito.

Il ddl prevede l'abrogazione dell'art. 40 della LR 4 maggio 2012 n.5. Questo è appena stato modificato (art. 39 della LR 22 dicembre 2015 n. 26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015, entrata in vigore il giorno successivo), con l'inclusione del divieto di caccia a tre specie in stato di declino: lepre variabile, pernice bianca e allodola. Di fatto si elimina il divieto di caccia alle tre specie citate prima ancora che possa aver avuto qualche effetto dal momento che il divieto di caccia a queste tre specie era coinciso, di fatto, con il termine della passata stagione venatoria. L'operazione appare assolutamente inaccettabile. Questa situazione è paradossale ed è una presa in giro nei confronti delle associazioni ambientaliste e dell'opinione pubblica.

Allentamento del legame del cacciatore col territorio

Nonostante tutti concordino sulla necessità di rafforzare il legame tra il cacciatore e il territorio in cui questo esercita la sua attività (al fine di responsabilizzarlo nella gestione delle risorse), il DDL cancella ogni limite massimo di superficie per ATC e

CA e non prevede nemmeno la possibilità di un'unica opzione. Il legame cacciatore-territorio di fatto viene eliminato.

Il controllo della fauna selvatica quando questa è causa di danni

La legislazione nazionale prevede, per il controllo delle specie di fauna selvatica, l'adozione, in primo luogo, di metodi "ecologici" e solo in caso di provata inefficacia di questi la possibilità di ricorrere ad abbattimenti. Si riporta, a tale proposito, il comma 2 dell'art. 19 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157: "*2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali*". Tale concetto è invece del tutto assente nel DDL nonostante esistano ormai numerose esperienze che dimostrano come esistano numerosi mezzi alternativi agli abbattimenti per la riduzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle attività produttive.

Scoraggiamento del turismo

Il DDL si ripromette di incentivare l'arrivo in Piemonte di cacciatori da altre regioni. Sarebbe molto più opportuno cercare di integrare il turismo con attività di protezione ambientale e della fauna selvatica. Nel testo predisposto dalla Giunta si ravvisa invece la volontà di attirare in Piemonte cacciatori provenienti da altre aree geografiche, aumentando così la loro densità e la pressione venatoria sulla fauna della regione. Un turismo orientato sulla possibilità di frequentare aree ad elevata presenza di fauna selvatica è peraltro risultato vincente in numerose realtà, italiane ed internazionali.

La prevista deregolamentazione dell'attività venatoria sarà causa di danni gravi alle attività turistiche legate agli ambienti agricoli e naturali.

I danni dei ripopolamenti

L'introduzione di fauna selvatica dall'estero a scopo di ripopolamento (quindi a fini venatori) dovrebbe essere assolutamente proibita, per motivi di carattere ecologico (spesso si tratta di ecotipi diversi da quelli presenti nelle aree oggetto di intervento, con conseguenti problemi di adattamento e inquinamento genetico), sanitari (possibilità di introdurre patogeni non presenti nelle zone oggetto di intervento), economico (spesso il costo di tali animali è elevatissimo), etiche (gli animali sono soggetti a forti condizioni di stress durante i trasferimenti, in questo caso anche molto lunghi).

Pianificazione faunistico-venatoria

La legge n. 157/1992 prevede che le regioni si dotino di piani faunistico-venatori regionali. Sono passati 24 anni dall'entrata in vigore di questa disposizione e la Regione Piemonte ancora non dispone di questo importantissimo documento. Occorre stabilire che, in assenza di pianificazione faunistico-venatoria, la caccia debba essere sospesa. Vengono infatti a mancare i presupposti di conoscenza e di pianificazione per scongiurare gravi e spesso irreversibili danni al patrimonio faunistico della regione.

Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini

I Comitati di Gestione degli ATC e dei CA dovrebbero essere organismi di diritto pubblico e non privato, dal momento che si trovano ad amministrare beni di proprietà pubblica: verrebbero favoriti la trasparenza e il controllo sul loro operato. (Art. 11, comma 1);

In merito a questi organismi il DDL presenta aspetti incoerenti e confusi

Verrebbe affidata loro la gestione e la protezione della fauna sia nei territori adibiti a caccia programmata e sia nelle aree protette (art. 10, com. 1 ...di protezione e gestione della fauna tipica delle aree interessate, qualora a detta gestione delegate).

Per quanto riguarda la vigilanza venatoria vengono affidate competenze che pongono in essere un evidente conflitto di interessi per il quale lo stesso comitato ha funzioni di gestione e vigilanza, operando da controllato e controllore, (art. 24, com. 1 ... la vigilanza sull'attività venatoria è affidata alle guardie dipendenti degli..)

Si vuole ampliare il potere di questi comitati affidando loro la gestione diretta delle Zone di Ripopolamento e Cattura.(Z.R.C) e delle Oasi di protezione, rispetto ai compiti conferiti dalla Legge nazionale 157/92 che riguardano, invece, esclusivamente la gestione dell'attività venatoria.

In uno scenario di questo tipo verrebbe messa a rischio la salvaguardia della biodiversità, si incrementerebbero i sinistri stradali e i danni all'agricoltura; il tutto a carico della collettività, mentre di contro i cacciatori, diletandosi nella loro passione preferita, beneficerebbero di vantaggi economici dalla vendita della carne degli animali abbattuti.

E poi...

All'interno delle aree comprese nella rete "Natura 2000" l'attività venatoria dovrebbe essere del tutto esclusa, trattandosi di territori per i quali è stato riconosciuto un elevato valore ambientale.

(Art. 2, comma 7);

Le Associazioni venatorie dispongono già di 6 posti nei Comitati di Gestione degli ATC e dei CA. Non sembra quindi il caso di prevedere la presenza alle riunioni di altri rappresentanti di detta categoria, anche per l'obiettivo difficoltà di far rispettare la loro presenza in qualità solo di uditori.

Perché solo i cacciatori? (Art. 11, comma 12);

Si ritiene che anche in caso di accompagnamento da parte di personale esperto, il cacciatore che partecipa ai piani di abbattimento degli ungulati debba essere in possesso della relativa abilitazione.
(Art. 12, comma 3);

Le tasse di concessione regionale sono ferme agli importi del 1996! Ci pare che un adeguamento dovrebbe essere doveroso. (Art. 25)

Il testo presentato dalla Giunta Regionale non può nemmeno essere preso in considerazione come testo base al fine di un confronto sulle problematiche di settore. Il DDL 182, per le considerazioni fatte, è considerato dalle associazioni scriventi inaccettabile.

In aggiunta a quanto sopra espresso vi sono da aggiungere altre considerazioni. Come la PDL n. 32 anche questo DDL n. 182 non raccoglie alcuna delle istanze che giungono dalla società civile che chiedono il contenimento dell'attività venatoria subordinandola alle prioritarie esigenze della collettività o addirittura la sua abolizione. Le richieste contenute nel quesito del referendum regionale sottoscritto nel 1987 da oltre 60.000 cittadini piemontesi, e per quasi trent'anni negato da una classe politica regionale illiberale e antidemocratica, non trova alcuno spazio. La Giunta Regionale raccoglie invece le richieste deteriori dell'estremismo venatorio antepoendo gli interessi di una minoranza armata a tutti gli altri interessi della società civile. Il giudizio espresso da questa associazione è del tutto negativo. Nelle proposta vengono recepite le disposizioni della legge n. 157/1992 per quanto riguarda gli aspetti incentivanti l'attività venatoria e ignorati invece quelli che potrebbero aumentare le forme di tutela. Ove approvata questa PDL farebbe perdere definitivamente la peculiarità che negli anni ha caratterizzato il Piemonte come una delle regioni più virtuose nella tutela della fauna selvatica. Il DDL n. 182 conclude il processo di demolizione dei principi di tutela della fauna selvatica vigenti dal 1979 e rafforzati dalla L.R. 22 del 1988, operato con l'abrogazione nel 2012 della L.R. 70/96 al solo dichiarato scopo di impedire il voto popolare.

La commercializzazione della fauna selvatica spacciata come promozione e valorizzazione delle risorse faunistico-territoriali (art. 3, c. 2 – art. 5) determinerà la creazione di un business degli animali uccisi e favorirà il bracconaggio a fini di lucro. L'introduzione della fauna selvatica dall'estero a scopo di ripopolamento (art.5) perpetua una pratica dannosa per l'agricoltura, foriera di inquinamenti genetici e diffusione di malattie, causa di inutili stress e sofferenze per gli animali con risultati ben lontani da quelli che i promotori vorrebbero conseguire. I ripopolamenti venatori crediamo debbano essere archiviati tra le pratiche medioevali da evitare. La pessima consuetudine di prorogare all'infinito la pianificazione faunistico-venatoria (art.7) perpetua l'attuale situazione nella quale in molte province l'attività venatoria si svolge con piani scaduti da lustri e in assenza cronica del Piano Faunistico Venatorio Regionale con gravi danni per la fauna.

Negli ATC i rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale come soggetti di serie B

Significativa ed emblematica della scelta filo-venatoria di questo DDL è la possibilità per ATC e CA di elargire contributi solo ad associazione o enti che collaborano nella gestione faunistico-venatoria. Come dire: **“I contributi devono essere dati solo alle associazioni venatorie”**. Per le associazioni che dovessero invece collaborare per recuperi di tipo naturalistico o di tutela ambientale: **“Niet”**.

La faziosità di questo testo emerge anche alla lettura dei meno accorti: è sufficiente leggere il comma 12 dell’art. 11 dove in veste di uditore senza diritto di voto alle riunioni di comitati di gestione di ATC e CA, **possono partecipare tutti i rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute** e non anche tutti i rappresentanti della associazioni di protezione ambientale riconosciute. Ambientalisti come soggetti di serie B

Le aree recintate per l’allenamento dei cani (art. 14 – c. 4 – c. 5) sono evidentemente mutuata dalla proposte dell’estremismo venatorio. Il cinghiale non potendo scappare sventrerà i cani. Successivamente all’immissione il cinghiale dovrà essere nuovamente catturato. Lo stress e la sofferenza per l’animale è evidente. Questa attività integra un evidente reato di maltrattamento e incentiva l’allevamento dei cinghiali.



L’istituzione di aree recintate ove allenare i cani da tana rasenta la perversione. Qui una volpe viva viene messa in una gabbia e seppellita viva a disposizione per le aggressioni dei cani.

Illegittimità costituzionale – art. 16

L’istituzione di Aziende Faunistico Venatorie e Agri Turistico Venatorie deve prevedere il consenso di tutti i proprietari dei fondi coinvolti in quanto viene operata una limitazione al diritto di proprietà previsto dal Codice Civile che non può avvenire in forma coatta da parte della Regione. Le disposizioni scritte nell’art. 16 confliggono con l’art. 117 della Costituzione in quanto è competenza esclusiva delle leggi dello stato **“l’ordinamento civile e penale”** (lett. 1, art. 117 Costituzione).

L’istituzione dei C.R.A.S. (art. 18) è forse l’unica disposizione sulla quale il parere è positivo.

Art. 19 - Illegittimità costituzionale – Controllo della fauna selvatica

L'articolo ignora del tutto le prescrizioni dell'art. 19 della L. 157/1992 che prevede per il controllo della fauna interventi di tipo ecologico e solo come ultima ratio l'abbattimento degli animali. Ormai è acclarato che è la caccia la causa principale dei danni da cinghiale.

La proposta della Giunta non spreca neanche una parola sulla prevenzione dei danni, sugli interventi di tipo ecologico, sugli interventi incruenti.

L'unico strumento per controllare la fauna è il fucile. Il coinvolgimento dei cacciatori confligge con le prescrizioni dell'art. 19 della Legge 157/1992 e verrebbe impugnato dal Governo alla Corte Costituzionale.

Il Governo ha recentemente impugnato alla Corte Costituzionale la L.R. n. 29/2015 della Regione Liguria. Il testo è visibile sul sito del Ministero:

<http://www.affariregionali.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=10525>

Il testo dell'impugnativa del Governo presso la Corte Costituzionale di 4 articoli in materia di caccia della L.R. Liguria 29/2015 riguarda recupero capi feriti di cervidi nei giorni di silenzio venatorio, periodo addestramento cani fissato con legge regionale, ampliamento facoltà rispetto alle opzioni di caccia in via esclusiva, soggetti abilitati al controllo faunistico. Quest'ultimo aspetto è esistente nella normativa in esame.

Riguardo agli abbattimenti per il controllo faunistico, il Governo scrive:

"Inoltre, lo stesso articolo 19, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 157 del 1992, prevede che i piani di abbattimento debbano « essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio».
La norma statale, pertanto, prevede che i piani di abbattimento debbano essere attuati esclusivamente dai soggetti elencati, ovvero dalle guardie venatorie provinciali, dai proprietari e conduttori dei fondi e dalle guardie forestali e comunali.

In particolare, i cacciatori che non risultano proprietari dei terreni non possono mai coadiuvare nei piani di abbattimento i soggetti pubblici preposti.

La Corte Costituzionale ha già riconosciuto che «l'identificazione delle persone abilitate all'attività in questione compete esclusivamente alla legge dello Stato e che, al riguardo, l'art. 19 della legge n. 157 del 1992 contiene un elenco tassativo (sentenza n. 392 del 2005; ordinanza n. 44 del 2012)» (sentenza n. 107 del 2014). Alla luce delle precedenti considerazioni, la norma regionale de qua ampliando la platea dei soggetti ai quali spetta attuare i piani abbattimento viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in riferimento all'articolo 19, comma 2, legge 157/1992, in violazione del parametro di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».

In tal senso, del resto, si è già orientata la Corte costituzionale con riferimento ad una legge con la quale la Regione Veneto aveva abilitato all'esecuzione dei piani di

abbattimento non solo le persone indicate dall'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, ma anche i cacciatori residenti negli ambiti territoriali di caccia. Per questi motivi le norme sopra indicate devono essere impugnate ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione."

L'arco quale mezzo di caccia

La L.R. n. 70/96 vietava l'arco come strumento di caccia. L'abrogazione della legge operata nel 2012 per tappare la bocca ai cittadini ha reintrodotta questo strumento crudele. La Giunta lo ripropone.



L'arco è mezzo che ferisce e non uccide gli animali causando sofferenze strazianti;
Giudizio conclusivo: inaccettabile, da buttare.

La PDL. 196 : DA SOSTENERE

La PDL n. 196 recepisce il quesito referendario su cui le associazioni ambientaliste avevano raccolto 60.000 firme nel 1987 e sul quale non si è mai votato a causa dell'ostruzionismo condotto da tutte le forze politiche che hanno governato la Regione Piemonte in questi ultimi 30 anni.

La PDL n.196 antepone gli interessi della collettività a quelli dei cacciatori e prevede:

- contenuti periodi per l'esercizio venatorio;
- caccia consentita solo al mercoledì e al sabato (il divieto di caccia la domenica era contenuto nel quesito referendario del 1987);
- solo 3 specie cacciabili (cinghiale, fagiano e lepre come richiesto dal quesito referendario);
- divieto di caccia sulla neve come richiesto dal quesito referendario;
- abrogazione dei privilegi per le aziende private di caccia come richiesto dal quesito referendario;
- valorizzazione della vigilanza venatoria volontaria;
- divieto di caccia in assenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale previsto dal 1992 e mai realizzato in Piemonte.

La proposta di legge non mira ad abolire la caccia, tuttavia le associazioni che nel 1987 raccolsero 60.000 firme dei cittadini piemontesi plaudono all'iniziativa che restituisce dignità democratica al Consiglio Regionale del Piemonte che per quasi 30 anni ha regolato nell'illegalità l'attività venatoria.

Solo la PDL n. 196 merita di essere assunta dalla III Commissione come testo base per una costruttiva discussione consiliare.

La battaglia per arrivare all'abolizione totale della caccia, attività violenta e crudele, ecologicamente devastante, pericolosa per le persone e ormai antistorica può partire da una regolamentazione severa che subordini l'attività venatoria agli interessi collettivi, cosa che non fanno le altre due proposte di legge.

La PDL n. 196 costituisce, a nostro parere, uno strumento organico che affronta tutti gli aspetti relativi alla tutela della fauna selvatica e alla sua gestione. Impone alla Regione la realizzazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale, previsto dal 1992 e mai realizzato (art.5). In assenza di questo strumento la caccia verrebbe giustamente vietata.

Scompaiono finalmente le pratiche crudeli e inutili sinora collegate all'attività venatoria come i ripopolamenti pronta caccia e il nomadismo venatorio. Scompare l'arco come mezzo di caccia.

Per quanto riguarda il controllo della fauna previsto dalla L. 157/1992 questa PDL antepone le misure preventive, ecologiche e incruente a quelle cruente ed esclude i cacciatori da queste attività.(art. 25)

La vigilanza venatoria viene a tutti i livelli valorizzata (art. 47)

Giudizio conclusivo: positivo

LAC Piemonte
Marco Lorenzelli

